

**Testo coordinato delle integrazioni e modifiche apportate con la deliberazione
303/2024/R/GAS**

**DELIBERAZIONE 31 OTTOBRE 2023
494/2023/R/GAS**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI RESPONSABILIZZAZIONE
DELLE IMPRESE DI DISTRIBUZIONE NELLA GESTIONE DEL DELTA IN-OUT**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1270^a riunione del 31 ottobre 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 7 marzo 1996, n.108;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, 138/04;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, 108/06 e il relativo Allegato 2, recante il "Codice di Rete Tipo per la distribuzione del gas naturale" o CRDG;
- la deliberazione dell'Autorità, 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e il relativo Allegato A, recante il "Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane" o TIVG;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas e il relativo Allegato A, recante "Direttive per la messa in servizio di gruppi di misura del gas caratterizzati dai requisiti funzionali minimi";
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2013, 573/2013/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 5 ottobre 2017, 670/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2017, 782/2017/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale” o TISG;
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” o RTTG;
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2019, 208/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2019, 451/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 27 novembre 2019, 487/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2019, 522/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 538/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 - Parte I del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2020-2025”;
- la deliberazione dell’Autorità 26 maggio 2020, 181/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2020, 222/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2020, 501/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2020, 521/2020/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2021, 278/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2021, 396/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2021, 496/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2021, 512/2021/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2021, 604/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 635/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A;
- la deliberazione dell’Autorità 21 giugno 2022, 269/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 386/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 386/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2022, 404/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 8 novembre 2022, 555/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2024-2027 (6PRT)” o RTTG 2024-2027;

- la comunicazione del 5 marzo 2021 (Prot. Autorità 10825) inerente al Protocollo d'Intesa tra l'Autorità e il Comitato Italiano Gas o CIG;
- la comunicazione del Direttore della Direzione Mercati e Sostenibilità Ambientale del 27 settembre 2022 indirizzata al CIG (Prot. Autorità 45144);
- il Codice di Rete di Snam Rete Gas S.p.A., come da ultimo approvato dall'Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 386/2022/R/gas l'Autorità ha adottato disposizioni in merito ad un meccanismo semplificato di responsabilizzazione delle imprese di distribuzione in relazione alle grandezze che contribuiscono alla formazione della differenza tra i quantitativi immessi ai punti di uscita della rete di trasporto interconnessi con reti di distribuzione (di seguito: *city gate*) e i quantitativi prelevati dai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione (c.d. delta *in-out* – di seguito: Δ^{IO});
- tale meccanismo semplificato è stato introdotto con l'obiettivo di minimizzare il valore del Δ^{IO} che è approvvigionato dal Responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB) con oneri a carico del sistema; in particolare, il meccanismo semplificato è volto ad intercettare le situazioni di manifesta e macroscopica inefficienza dell'impresa di distribuzione e, pertanto, non pone in capo agli operatori obblighi aggiuntivi in tema di esercizio della rete, ma presuppone l'ottemperanza agli obblighi già previsti dalla vigente regolazione, rispetto ai quali sono dimensionati i corrispettivi tariffari che l'impresa già percepisce;
- la deliberazione 386/2022/R/gas riporta in allegato le procedure più strettamente operative che l'RdB, responsabile del calcolo del valore dell'eventuale penalità P , dovrà seguire; tali *Istruzioni Operative* sono aggiornate con determina del Direttore della Direzione Mercati e Sostenibilità Ambientale (ora Direttore della Direzione Mercati Energia), tenendo anche conto delle esigenze manifestate dagli operatori.

CONSIDERATO CHE:

- sono pervenute delle segnalazioni con richieste di modifica e/o integrazione delle disposizioni approvate con la deliberazione 386/2022/R/gas. Nello specifico:
 - a) alcune osservazioni attengono alle modalità applicative del comma 4.3, il quale stabilisce l'obbligo per l'RdB di rendere disponibili sul proprio sito internet, entro un mese dalla pubblicazione degli esiti della sessione di aggiustamento annuale effettuata nell'anno t , i valori di riferimento ammissibili minimo e massimo (Δ_{amm}^{IO-} e Δ_{amm}^{IO+}) del Δ_{Eff}^{IO} (cioè della media aritmetica calcolata, nel triennio di riferimento, dei valori di Δ^{IO} di ciascun anno derivanti dalle sessioni di aggiustamento che partecipano al computo, al netto delle perdite localizzate e dei prelievi fraudolenti); al riguardo, è stata

espressa l'esigenza di conoscere più informazioni, già in esito alla sessione di aggiustamento pluriennale, così da poter avere a disposizione una sorta di *benchmark* a cui riferirsi per, eventualmente, mettere in atto le opportune azioni correttive. Sul punto vale la pena rilevare che l'RdB ha già provveduto a pubblicare il 9 ottobre 2023 un *set* di informazioni utili in esito alla sessione di aggiustamento pluriennale, sulla base di ipotesi semplificative, a supporto delle verifiche di competenza delle imprese di distribuzione;

- b) è stato richiesto se i volumi oggetto di perdite localizzate o prelievi fraudolenti debbano essere necessariamente quantificati ed esposti dall'impresa di distribuzione nella relativa denuncia;
- c) con riferimento al comma 5.4 – che impone ai distributori di *“intraprendere le azioni necessarie a recuperare il valore del gas, oggetto di prelievo fraudolento e di perdite localizzate, presso il soggetto che abbia effettuato tale prelievo o che abbia causato tali perdite”* – la disposizione ivi contenuta è stata ritenuta troppo stringente, in quanto non lascerebbe all'impresa di distribuzione una, ritenuta invece opportuna, facoltà di valutare, in termini di costi/benefici, se procedere o meno con le azioni utili a tal fine;
- d) sono pervenute osservazioni in merito al comma 5.3, che prevede che i dati e le informazioni relativi alle perdite localizzate e ai prelievi fraudolenti *“possano essere trasmessi fino a due sessioni di calcolo successive all'anno di competenza dei prelievi”*; al riguardo, è stato richiesto di modificare la disposizione considerando non l'anno di competenza ma il triennio di riferimento che lo comprende;
- e) sono state rappresentate esigenze di miglioramento anche del comma 6.2, ai sensi del quale l'impresa di distribuzione di riferimento deve ripartire con ciascuna impresa di distribuzione sottesa l'eventuale penalità sulla base della misura di interconnessione oppure, se non disponibile, in proporzione al numero dei punti di riconsegna allacciati alla rete di distribuzione (di seguito: PdR) serviti nel triennio di riferimento, dandone comunicazione all'RdB. È stato fatto notare che quest'ultima modalità non terrebbe conto della composizione delle utenze in termini di entità di volumi, rilevante ai fini del delta¹⁰, ma solo della numerosità dei PdR; ed è stato, quindi, suggerito che sia il Gestore del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), che già dispone dei dati di *settlement* di tutte le imprese di distribuzione, a fornire gli elementi necessari all'RdB ai fini della ripartizione della penale tra impresa sottesa e sottendente in base ai volumi risultanti in esito alle sessioni di aggiustamento;
- f) ulteriori esigenze sono state manifestate con riferimento al comma 8.6, che prevede l'avvio del meccanismo fissando quale primo triennio di riferimento quello costituito dagli esiti della sessione di aggiustamento annuale relativa all'anno 2022 e dagli esiti della sessione di aggiustamento pluriennale relativi agli anni 2021 e 2020; sul punto è stato chiesto di posticipare almeno di un anno il calcolo, considerando il triennio 2021 – 2023; ciò alla luce delle preoccupazioni generate dal fatto che non si considerano ancora abbastanza

- solide le procedure di *settlement* e, di conseguenza, la prima applicazione del meccanismo, prevista appunto dalla deliberazione 386/2022/R/gas per il triennio 2020 - 2022, sconterebbe criticità ancora irrisolte, in particolar modo per l'anno 2020, primo anno di applicazione del nuovo regime di *settlement*;
- g) un altro aspetto evidenziato riguarda la mancanza di indicazioni dettagliate sull'applicazione, da parte dell'RdB, di quanto specificato nelle *Istruzioni Operative*, ad esempio, in via esemplificativa ma non esaustiva, con riferimento alle configurazioni impiantistiche;
 - h) l'RdB, impegnato nelle implementazioni informatiche connesse all'applicazione del provvedimento, ha evidenziato che, in caso di delta^{IO} di partenza negativo, la presenza di perdite localizzate e prelievi fraudolenti (nonché un loro eventuale aumento nelle successive sessioni) determinerebbe un peggioramento del delta^{IO} effettivo e, in ragione del limite minimo di ammissibilità, una possibile penalità per l'impresa di distribuzione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 139/2023/R/gas sono stati adottati i criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto del gas naturale per il sesto periodo di regolazione, relativo al quadriennio 2024 – 2027; all'articolo 33, inerente al conguaglio delle partite relative ad autoconsumi, perdite e Gas Non Contabilizzato (GNC), è stato introdotto il valore di 6,86 €/MWh al posto del precedente 3,33 €/MWh previsto dalla RTTG e richiamato nella deliberazione 386/2022/R/gas, al comma 3.2, lettera d), per la valorizzazione del parametro α e, di conseguenza, della penalità P .

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi del comma 8.5 della deliberazione 386/2022/R/gas, il CIG, nell'ambito del Protocollo in essere con l'Autorità, ha assunto l'incarico di definire una linea guida in materia di ricostruzione dei consumi nei casi di prelievi fraudolenti e di perdite localizzate, sulla base delle *best practice* ad oggi vigenti presso le imprese di distribuzione attive in Italia e tenendo conto degli esiti dei gruppi di lavoro europei sulla tematica delle emissioni; i lavori sono in corso e il documento dovrebbe essere finalizzato e posto in consultazione pubblica sul sito del CIG entro la fine dell'anno;
- nelle more della definizione della suddetta linea guida, le disposizioni adottate con la deliberazione 386/2022/R/gas prevedono la presentazione all'RdB di una dichiarazione relativa ai volumi ricostruiti per il relativo conteggio nella determinazione del delta^{IO}.

RITENUTO CHE:

- anche in considerazione delle evidenze relative alle allocazioni determinate in esito alle procedure di *settlement* con particolare riguardo all'anno 2022, sia opportuno accogliere la richiesta – richiamata alla precedente f) – di rivalutare l'ambito di riferimento per la prima sessione di calcolo della penalità P associata al meccanismo, confermando il triennio di riferimento 2020-2022, ma prevedendo di utilizzare per tutti e tre gli anni gli esiti della sessione di aggiustamento pluriennale che si terrà nell'anno 2024; in tal modo, ai sensi del comma 8.1 della deliberazione 386/2022/R/gas, il successivo triennio di riferimento sarà il 2021-2023 e l'eventuale penale associata al meccanismo sarà calcolata sulla base degli esiti della sessione di aggiustamento annuale relativa all'anno 2023 e degli esiti della sessione di aggiustamento pluriennale relativi agli anni 2022 e 2021;
- alla luce delle pubblicazioni in corso da parte dell'RdB e tenendo conto dei tempi che gli sviluppi informatici stanno richiedendo poiché concomitanti con altre implementazioni necessarie, sia opportuno prevedere che i nuovi obblighi informativi di cui al comma 4.3, come modificato con il presente provvedimento, entrino in vigore con la sessione di aggiustamento pluriennale che si terrà nell'anno 2024;
- sia utile specificare, in relazione alle esigenze richiamate alla precedente lettera b), anche per non incidere negativamente sui tempi impiegati dall'impresa di distribuzione per la presentazione della denuncia d'un prelievo fraudolento, che non sia necessario quantificare i volumi già in tale atto;
- con riferimento alle richieste richiamate alla precedente lettera c), in realtà, le disposizioni di cui al comma 5.4 prevedono già un certo grado di discrezionalità in capo all'impresa di distribuzione che, usando la diligenza specifica di un operatore professionale, può scegliere l'azione che a suo avviso si renda necessaria rispetto al caso di specie. Peraltro, all'ultimo periodo del comma successivo 5.5, si riconosce all'impresa di distribuzione la possibilità di trattenere – per ciascun caso di prelievo fraudolento/perdita localizzata, e non versare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – una parte dell'importo recuperato, fino al valore di seicento euro; quest'ultimo, quindi, rappresenta un parametro rispetto al quale l'impresa di distribuzione può valutare che non vi sono azioni da perseguire secondo la diligenza di un operatore professionale, in quanto le azioni di recupero potrebbero risultare più costose rispetto ai benefici ovvero agli importi in gioco;
- sia corretto accogliere – risultando condivisibili le esigenze rappresentate – la richiesta di modifica dei termini entro i quali le imprese di distribuzione possono comunicare le informazioni relative alle perdite e ai prelievi fraudolenti, di cui alla precedente lettera d), prevedendo che possano essere trasmessi fino a due sessioni di calcolo successive all'ultimo triennio che comprende l'anno di competenza dei prelievi;
- le richieste richiamate alla precedente lettera e), pur basandosi su esigenze e argomenti condivisibili, costituiscano, però, non una mera miglioria o affinamento della regolazione già adottata, ma una vera e propria modifica della stessa con una modalità innovativa, che coinvolge anche servizi erogati da un'infrastruttura

(l'infrastruttura informatica del SII) gestita da un soggetto differente; l'adozione di tali modifiche richiede, pertanto, l'esperimento d'una preventiva consultazione delle stesse, assicurando la partecipazione dei vari soggetti interessati, che, quindi, si rimanda a successivo provvedimento;

- a seguito dell'approvazione della RTTG 2024 – 2027, sia opportuno aggiornare la modalità di valorizzazione del parametro α fissandolo pari alla media sui tre anni dei valori riconosciuti dalla regolazione tariffaria per il conguaglio delle partite relative al GNC per ciascun anno di competenza contenuto nel triennio di riferimento;
- in considerazione delle richieste di chiarimento pervenute, di carattere strettamente operativo, sia opportuno dare mandato all'RdB di presentare al Direttore della Direzione Mercati Energia una proposta di modifica delle *Istruzioni Operative* che tenga conto delle esigenze manifestate dagli operatori;
- sia opportuno, infine, prevedere che l'RdB, nell'ambito della suddetta proposta di modifica, inserisca la possibilità di gestire le comunicazioni di cui al comma 5.1 in modo tale che queste non vadano ad incidere ulteriormente sul valore di Δ^{IO} già negativo, poiché quanto rilevato dall'RdB, di cui alla precedente lettera h), potrebbe comportare una ingiusta penalità per l'impresa di distribuzione, che potrebbe, peraltro, anche essere indotta a non intraprendere tutte le azioni necessarie funzionali al recupero del valore del gas nei casi di perdite localizzate e prelievi fraudolenti

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche alla deliberazione 386/2022/R/gas

1.1 Sono apportate le seguenti modifiche alla deliberazione 386/2022/R/gas:

- a) all'articolo 3, comma 3.2, le parole “dove α è, in linea con la regolazione del GNC contenuta all'Articolo 30bis della RTTG, pari a 3,33 €/MWh” sono sostituite con le parole “dove α è pari alla media dei valori previsti dalla regolazione tariffaria per il servizio di trasporto del gas naturale ai fini del I conguaglio delle partite relative ad autoconsumi, perdite e Gas Non Contabilizzato (GNC) per ciascun anno di competenza contenuto nel triennio di riferimento.”;
- b) all'articolo 4, il comma 4.3 è sostituito dal seguente:

“4.3 Entro venti giorni dalla pubblicazione degli esiti fisici definitivi delle sessioni di aggiustamento effettuate nell'anno t il Responsabile del bilanciamento pubblica sul proprio sito *internet*, in una sezione facilmente identificabile, i valori dei $\bar{\gamma}$, di γ_{amm}^- e γ_{amm}^+ di cui alle *Istruzioni Operative* contenute all'Allegato A al presente provvedimento calcolati per i periodi di stima compresi tra l'anno $t-10$ e l'anno $t-1$ e i relativi valori di Δ_{amm}^{IO-} e Δ_{amm}^{IO+} .
A tal fine, le altre imprese di trasporto sono tenute a trasmettere al

Responsabile del bilanciamento tutte le informazioni necessarie secondo modalità e tempistiche da quest'ultimo definite.”;

- c) all'articolo 5, comma 5.3, le parole “all'anno di competenza dei prelievi” sono sostituite con le parole “all'ultimo triennio che comprende l'anno di competenza dei prelievi”;
- d) sempre all'articolo 5, comma 5.3, la parola “restituire” è sostituita con la parola “regolare”;
- e) all'articolo 8, il comma 8.6 è soppresso.

Articolo 2

Disposizioni transitorie e finali

- 2.1 In deroga al comma 8.1 della deliberazione dell'Autorità 386/2022/R/gas, in prima applicazione, l'RdB procede al calcolo della penalità P di cui al comma 3.2 della deliberazione dell'Autorità 386/2022/R/gas in esito alla pubblicazione degli esiti fisici della sessione di aggiustamento pluriennale 2025, considerando come primo triennio di riferimento quello costituito dagli anni 2020, 2021 e 2022 e come secondo triennio di riferimento quello costituito dagli anni 2021, 2022 e 2023.
- 2.2 La prima pubblicazione di cui al comma 4.3 della deliberazione 386/2022/R/gas è fissata in esito alla sessione di aggiustamento pluriennale che si terrà nel 2024.
- 2.3 È dato mandato all'RdB di presentare, entro un mese dalla pubblicazione del presente provvedimento, al Direttore della Direzione Mercati Energia una proposta di modifica delle *Istruzioni Operative* che tenga conto delle esigenze manifestate dagli operatori, nonché che consideri l'adozione di modalità operative tali per cui, in presenza di un delta¹⁰ già negativo in partenza, le comunicazioni di cui al comma 5.1 della deliberazione 386/2022/R/gas vengano acquisite in modo tale da non incidere ulteriormente sul valore di delta¹⁰.
- 2.4 La presente deliberazione e la deliberazione 386/2022/R/gas, come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

31 ottobre 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini